



(<http://www.ilpersonale.it>)


Vuoi maggiori informazioni? Contattaci allo 0541 628200


Benvenuto  [Il mio account \(/userinfo\)](#)  [Esci \(/logout\)](#)

Gli Speciali [RIFORMA DIRIGENZA PUBBLICA \(/RIFORMA-DIRIGENZA-PUBBLICA\)](#) [FURBETTI DEL CARTELLINO \(FURBETTI-DEL-CARTELLINO\)](#) [PERSONALE DEL S.S.N. \(/PERSONALE-DEL-SERVIZIO-SANITARIO-NAZIONALE\)](#) [ANTICORRUZIONE \(/ANTICORRUZIONE\)](#) [CONGEDI PARENTALI \(/CONGEDI-PARENTALI\)](#) [POTERE DISCIPLINARE \(/POTERE-DISCIPLINARE\)](#) [VAI ALL'ARCHIVIO \(/SPECIALI\)](#)

[Home \(/\)](#) > [I rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.html \(http://www.ilpersonale.it/i-rapporti-fra-il-procedimento-disciplinare-e-il-procedimento-penale.html\)](#)

Approfondimenti

 [SALVA \(/TEXT/5522595_HTML_S\)](#)

 [STAMPA \(/TEXT/5522595_HTML_PRINT\)](#)

 100% 

Questo documento è stato letto 143 volte

I rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale

L. Boiero (8/11/2017)

I fatti

Con una recente decisione – [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 19/10/2017, n. 24752 \(/tid/5522599\)](#)- a sommosso parere di chi scrive, la Suprema Corte solleva un importante problema inerente le ultime modifiche apportate all'[art. 55 ter \(/tid/4859833\)](#) del D.lgs n. 165/2001, riguardante i rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.

Vediamo preliminarmente i fatti.

La Corte di Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta l'impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro Poste Italiane Spa.

La Corte territoriale aveva condiviso l'iter argomentativo svolto dal primo giudice affermando che, con il contestato provvedimento espulsivo, la società aveva reiterato l'esercizio del potere punitivo in relazione a fatti già contestati e sanzionati con una precedente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, "in tal guisa consumando un potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per gli stessi fatti già sanzionati".

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con due motivi.

Per la parte che qui interessa, con un primo motivo veniva denunciata la "violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2119 c.c. e degli artt. 52 e 54 CCNL 2001". Specificatamente, si criticava la sentenza impugnata, da un lato, per non aver riconosciuto l'elemento di novità apportato dal definitivo accertamento della responsabilità penale del proprio dipendente, considerando violato nel caso di specie da parte delle Poste il divieto di *ne bis in idem* sull'inaccettabile assunto secondo cui i fatti materiali posti alla base del licenziamento per cui è causa erano gli stessi posti a base dei precedenti provvedimenti, e, dall'altro lato, "per non aver valutato sufficiente a rompere il vincolo fiduciario la condotta posta in essere dal Sig. ...".

Per gli Ermellini, il motivo non è meritevole di accoglimento in quanto la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto più volte espresso dalla Corte Suprema secondo cui: "*L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di "ne bis in idem"), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica" (Cass. n. 22388 del 2014; v. pure Cass. n. 17912 del 2016)*".

Cosa succede dal mese di giugno 2017?

Dal 22 giugno 2017, in seguito alle modifiche apportate dal [D.lgs n. 75/2017 \(/pid/5504165\)](#), il legislatore ha fissato la regola generale consistente nel fatto che il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

A questa regola generale, seguono alcune eccezioni. Invero, per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In qualsiasi momento – senza quindi attendere la chiusura del procedimento penale – l'iter disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.

Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Inoltre, il procedimento disciplinare è riaperto, se dalla

sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa (cfr. Comma 3, art. 55 ter d.lgs n. 165/2001).

In quest'ultimo caso il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. In base a quest'ultima disposizione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ritornando ai fatti scrutinati dai giudici di legittimità, il dubbio che mi assale è il seguente: se l'UPD avesse applicato per i fatti contestati una sanzione consistente nella sospensione dal servizio, ed in seguito i fatti valutati in sede penale apparissero più gravi – meritevoli quindi di applicazione di una sanzione espulsiva definitiva – come si concilierebbe il principio di diritto fissato nella decisione Cass. civ. Sent. n. 24752/2017 con il comma 3 dell'articolo 55 ter del D.lgs n. 165/2001 (“ne bis in idem”)?

Personalmente, procederei con la riapertura del procedimento e la contestazione dei fatti, così come ha previsto il legislatore quest'estate. Non posso però nascondere che una perplessità dentro di me, rimarrebbe.

(<https://shop.periodicimaggioli.it/>)

Gli speciali

- **Riforma pubblico impiego 2017** (/riforma-pubblico-impiego-2017)
- **Congedi parentali** (/congedi-parentali)
- **Incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti pubblici** (/incarichi-extra-istituzionali-svolti-dai-dipendenti-pubblici)
- **Presenze/Assenze del personale** (/presenze-assenze-del-personale)
- **Furbetti del cartellino** (/furbetti-del-cartellino)
- **Anticorruzione** (/anticorruzione)
- **Potere disciplinare** (/potere-disciplinare)

[TUTTI GLI SPECIALI \(/SPECIALI\)](#)

L'esperto risponde

- **Archivio quesiti** (/quesiti-utenti)
- **Invia il tuo quesito** (/quesiti-form)
- **I miei quesiti** (<http://www.ilpersonale.it/quesiti-inviati>)

(<http://www.ilpersonale.it/personale-del-servizio-sanitario-nazionale>)

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13		15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Novità editoriali



([http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-](http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[pubblico-impiego.html?](http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543\)](http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

Il nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego (http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

SCOPRI DI PIU' ([HTTP://WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT/NUOVO-TESTO-UNICO-PUBBLICO-IMPIEGO.HTML?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543](http://www.maggiolieditore.it/nuovo-testo-unico-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543))



([http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-](http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-commentata-con-la-giurisprudenza.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[commentata-con-la-giurisprudenza.html?](http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-commentata-con-la-giurisprudenza.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543\)](http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-commentata-con-la-giurisprudenza.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza (http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-commentata-con-la-giurisprudenza.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

SCOPRI DI PIU' ([HTTP://WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT/LA-LEGGE-241-90-COMMENTATA-CON-LA-GIURISPRUDENZA.HTML?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543](http://www.maggiolieditore.it/la-legge-241-90-commentata-con-la-giurisprudenza.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543))



([http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-](http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?](http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543\)](http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego (http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

SCOPRI DI PIU' ([HTTP://WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT/IL-PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-NEL-PUBBLICO-IMPIEGO.HTML?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543](http://www.maggiolieditore.it/il-procedimento-disciplinare-nel-pubblico-impiego.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543))



([http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-](http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?](http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

[__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543\)](http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

La giustificazione delle assenze negli Enti locali (http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543)

SCOPRI DI PIU' ([HTTP://WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT/LA-GIUSTIFICAZIONE-DELLE-ASSENZE-NEGLI-ENTI-LOCALI-1.HTML?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543](http://www.maggiolieditore.it/la-giustificazione-delle-assenze-negli-enti-locali-1.html?__store=shop_maggioli_sv&acc=8f14e45fcee167a5a36dedd4bea2543))



(<http://www.periodicimaggioli.it/ru-risorse-umane-nella-p-a.html>) **RU - Risorse Umane nella P.A.**

(<http://www.periodicimaggioli.it/pubblica-amministrazione/personale/ru-risorse-umane-nella-p-a.html>)

Rivista BIMESTRALE

specializzata negli aspetti gestionali e organizzativi del personale della P.A.

Richiedi informazioni sul servizio, verrai ricontattato da un nostro agente

Ho letto l'

INVIA

COMITATO DI REDAZIONE

Vincenzo Giannotti, Livio Boiero, Rossana Salimbeni, Stefano Simonetti, Gabriella Crepaldi, Raffaele Squeglia, Natalino Cappelli, Enzo Cuzzola.

COORDINAMENTO REDAZIONALE

Emanuela Pezone



ilPersonale.it

Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011 - ISSN 2281-3764

è un servizio Maggioli Editore,

marchio di **Maggioli Spa**



P.Iva 02066400405

